

(N. 2119)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(SIGNORILE)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(BODRATO)

col Ministro delle Finanze

(FORTE)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1982**

Proroga dei termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno è necessario garantire — per il periodo strettamente indispensabile a consentire la conclusione del lavoro parlamentare — la continuità dell'intervento e l'operatività delle strutture.

Con il presente disegno di legge, si intende prorogare fino al 28 febbraio 1983 la durata della Cassa per il Mezzogiorno e di tutte le norme del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

Sempre con l'articolo unico si provvede inoltre a prorogare, fino al 28 febbraio 1983, anche i poteri del presidente della Cassa

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per il Mezzogiorno per garantire il completamento delle attività di cui al decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento idrico alle popolazioni servite dall'acquedotto pugliese.

È stata inoltre prevista la norma che consente alla Cassa per il Mezzogiorno di contrarre, ove necessario, prestiti con la BEI, per la più rapida utilizzazione delle assegnazioni già autorizzate a favore della stessa da precedenti disposizioni legislative.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 28 febbraio 1983.

Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validità le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, successivamente prorogato al 30 settembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, al 30 giugno 1982 con decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 13, e al 31 dicembre 1982 con decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546.

Il termine del 30 giugno 1982 di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1982, n. 379, differito al 31 dicembre 1982, con decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, è differito al 28 febbraio 1983.

La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre pre-

stiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'assegnazione disposta a favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1982.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.